



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 12 ottobre 2021*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DEL 19 E 20 OTTOBRE 2021

1. Legge Severino: i Tribunali di Genova e Catania censurano la sospensione automatica, nella misura fissa di 18 mesi, dalle cariche elettive degli enti locali in caso di condanna non definitiva per determinati reati
2. È legittima la sospensione degli sfratti disposta durante l'emergenza COVID?
3. Debiti della Pa: le norme vigenti impediscono di fatto l'esecuzione forzata nei confronti del ministero della Salute? I dubbi del Tribunale di Roma
4. Dubbi sui limiti di pena previsti per l'accesso dei minori alle misure penali di comunità

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 19 ottobre e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 12 ottobre 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento dell'11 ottobre 2021

## UDIENZA PUBBLICA 19 OTTOBRE 2021

### **D.LGS. N. 235 DEL 2012 (C.D. "LEGGE SEVERINO") - CARICHE ELETTIVE PRESSO GLI ENTI LOCALI - SOSPENSIONE DI DIRITTO IN CASO DI CONDANNA NON DEFINITIVA PER DETERMINATI REATI – MANCATA PREVISIONE DI UNA VALUTAZIONE DI PROPORZIONALITÀ - MISURA FISSA DI DICHIOTTO MESI**

*Elezioni – Norme del decreto legislativo n. 235 del 2012 (c.d. “legge Severino”) - Sospensione di diritto dalle cariche elettive degli enti locali, indicate nel comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012, per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per determinati delitti - Mancata previsione della possibilità di effettuare una valutazione di proporzionalità tra la condanna riportata e il provvedimento di sospensione.*

**(R.O. 205/2020; R.O. 10/2021)**

*Elezioni – Norme del decreto legislativo n. 235 del 2012 (c.d. “legge Severino”) - Sospensione di diritto dalle cariche elettive degli enti locali, indicate nel comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012, per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per determinati delitti - Previsione della sospensione cautelare nella misura fissa di diciotto mesi.*

**(R.O. 207/2020)**

**[R.O. 205/2020 (U.P. 19 ottobre 2021); R.O. 207/2020 e R.O. 10/2021 (C.C. 20 ottobre 2021)]**

Il Tribunale di Genova (r.o. 205/2020) dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), cosiddetta “legge Severino”. Le norme censurate prevedono la sospensione di diritto dalle cariche elettive degli enti locali, indicate nel comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012, per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per determinati delitti. Il rimettente riferisce che il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Genova il quale ha accertato la sospensione di diritto dalla sua carica di sindaco in conseguenza della sentenza non definitiva di condanna dello stesso anche per il reato continuato di peculato. Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violerebbero il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, in quanto non consentirebbero all’autorità giudiziaria di effettuare una valutazione di proporzionalità tra la condanna non definitiva e la sospensione dalla carica, considerata dal legislatore come conseguenza automatica della condanna. La normativa in questione, sostiene il rimettente, considera “pericolosa” la permanenza in carica del condannato sulla base di una valutazione di “indegnità” operata *ex ante*, in contrasto con la ritenuta natura cautelare e non sanzionatoria della misura della sospensione. La volontà dell’elettorato, evidenzia tra l’altro il rimettente, sarebbe modificata in ragione della valutazione fatta in astratto dal legislatore, senza la possibilità di esperire alcun rimedio che consenta l’apprezzamento da parte dell’autorità giudiziaria del fatto accertato in sede penale.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Genova solleva le medesime questioni di legittimità costituzionale anche con altra ordinanza (r.o. 10/2021).

Il Tribunale di Catania (r.o. 207/2020) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, nella parte in cui stabiliscono la durata della sospensione cautelare nella misura fissa di 18 mesi, invece che in misura graduale "sino a 18 mesi", tenendo conto della tipologia del fatto e dell'entità del comportamento illecito accertato, nonché dell'entità del pregiudizio che può derivare all'ente. Il rimettente muove dalla premessa che la sospensione dalla funzione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012 costituisce una misura cautelare a protezione dell'ente presso cui il soggetto condannato esercita la carica elettiva. Dalla ragione sottesa alla misura cautelare della sospensione conseguirebbe, continua il rimettente, l'esigenza di una verifica dell'entità del pregiudizio causato all'ente dai comportamenti per i quali è intervenuta la condanna nonché quella di valutare complessivamente i contrapposti interessi in gioco, tutti di valenza costituzionale. Il rimettente denuncia la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione nel "combinato disposto" con gli artt. 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. Anzitutto, secondo il rimettente, l'applicazione di un identico periodo di sospensione a reati che in concreto potrebbero rivelarsi di diversa gravità determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in quanto sarebbero regolate in modo eguale situazioni di fatto diverse. Sarebbe poi violato, afferma il rimettente, il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto l'interesse pubblico dell'ente all'immagine e al corretto svolgimento dell'attività politico amministrativa si presenta, a suo avviso, di consistenza diversa a seconda della minore o maggiore gravità del comportamento posto in essere. La valutazione in concreto della tipologia del reato e della minore o maggiore gravità del comportamento illecito, conclude il rimettente, sarebbe imposta anche dalla considerazione degli interessi tutelati dagli artt. 51 e 48 della Costituzione riguardo all'interesse dell'eletto al mantenimento dell'esercizio della pubblica funzione elettiva nonché all'interesse della comunità a che il candidato prescelto eserciti la funzione elettiva.

### Norme censurate

#### **D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**

**Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

#### **Art. 11 - Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.**

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(omissis)

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 19 OTTOBRE 2021

### **MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADOTTATI PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE ALLE SCADENZE**

*Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo - Proroga sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze - Denunciata applicazione anche a situazioni di morosità anteriori all'emergenza sanitaria - Previsione della sospensione ipso iure con effetto impeditivo, per il giudice dell'esecuzione, di deliberare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante al fine di decidere se disporre la sospensione.*

**(R.O. 107/2021)**

*Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo - Proroga, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze, inizialmente sino al 30 giugno 2021 - Ulteriore proroga: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 - Denunciata previsione di una sospensione automatica e generalizzata con preclusione per il giudice di ogni margine di prudente apprezzamento del caso concreto, sotto il profilo della valutazione comparativa delle condizioni economiche di conduttore e locatore e della meritevolezza dei contrapposti interessi.*

**(R.O. 125/2021)**

**[R.O. 107/2021 (U.P. 19 ottobre 2021); R.O. 125/2021 (C.C. 20 ottobre 2021)]**

Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Trieste (r.o. 107/2021) solleva, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 17-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, con i quali è stata disposta, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, l'iniziale sospensione, sino al 30 giugno 2020 (in sede di conversione tale termine è stato sostituito con il 1° settembre 2020), dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, e la successiva proroga della sospensione al 31 dicembre 2020; nonché dell'art. 13, comma 13, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che – sempre per ragioni connesse all'emergenza sanitaria - ha prorogato, sino al 30 giugno 2021, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari. Il rimettente lamenta, in particolare, sia l'applicazione della sospensione dei provvedimenti di rilascio anche per situazioni ritenute estranee all'emergenza sanitaria – quali le morosità, nel pagamento dei canoni di locazione, anteriori al manifestarsi della pandemia – sia l'effetto *ipso iure* della sospensione che non consente al giudice di poter valutare le diverse esigenze del proprietario e dell'occupante. *In primis*, il giudice rimettente, dubita delle norme censurate per violazione dei presupposti di necessità e di urgenza, e sottolinea la non omogeneità delle previsioni delle leggi di conversione rispetto all'ambito di applicazione dei



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

decreti connessi all'emergenza da COVID-19, in quanto la sospensione coinvolge anche provvedimenti di rilascio per situazioni di morosità nel pagamento dei canoni di locazione verificatesi anteriormente all'emergenza sanitaria. Le disposizioni censurate sarebbero, secondo il medesimo rimettente, anche irragionevoli, oltre che per l'estraneità della preesistente situazione di morosità all'emergenza sanitaria, anche per la mancata considerazione, ai fini della sospensione, delle situazioni riferibili al proprietario, irragionevolmente recessive rispetto a quelle degli occupanti morosi. Il giudice *a quo* sottolinea, ancora, il contrasto con la tutela del diritto di proprietà, in quanto la sospensione potrebbe configurare una fattispecie illegittima di esproprio senza indennizzo, ed evidenzia la lesione della tutela del risparmio in relazione alla proprietà immobiliare. Il rimettente afferma, inoltre, la sussistenza della violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale nella fase esecutiva e, infine, espone la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, per la violazione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto di proprietà.

Il Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Savona (r.o. 125/2021) solleva analoghe questioni di legittimità costituzionale estendendo, rispetto al Tribunale di Trieste, i propri motivi di censura all'art. 40-*quater* del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha, ulteriormente, prorogato il termine di sospensione dei provvedimenti di rilascio, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, così differenziando i termini: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2021.

Per il giudice *a quo* le norme censurate, introducendo una misura sproporzionata e irragionevole, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento, sia sotto il profilo della ragionevolezza. Il legislatore, secondo l'opinione del rimettente, riferendo la disciplina a tutti i provvedimenti di sfratto per morosità, anche anteriore all'emergenza sanitaria, avrebbe trattato nello stesso modo situazioni tra loro diverse e, non avendo lasciato al giudice dell'esecuzione alcun margine di apprezzamento, sotto il profilo della valutazione comparativa delle parti, avrebbe accordato una irragionevole e sproporzionata automatica preferenza alla posizione del conduttore. Il secondo rimettente prosegue, quindi, affermando la sussistenza di un contrasto con le disposizioni costituzionali e convenzionali che tutelano il diritto di proprietà e l'autonomia negoziale, individuate negli artt. 41 e 42, nonché nell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, oltre che con le disposizioni costituzionali e convenzionali che delineano il sistema di tutela giurisdizionale dei diritti, individuate negli artt. 11, 24, 111 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 47 della CDFUE, per l'incidenza della sospensione per un rilevante periodo di tempo sulla tutela giurisdizionale effettiva anche in relazione alla ragionevole durata del processo.

### **Norme censurate**

**(R.O. 107/2021 e R.O. 125/2021)**

**D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (1)**

**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

.....  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27.  
.....

**Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.**



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(omissis)

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

(omissis)

**(R.O. 107/2021)**

**D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (1)**

**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77.

**Art. 17-bis. Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo.**

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

**(R.O. 107/2021 e R.O. 125/2021)**

**D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (1)**

**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2021, n. 21.

**Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti.**

(omissis)

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

(omissis)

**(R.O. 125/2021)**

**D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (1)**

**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.**

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69.

**Art. 40-quater. Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.**

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 19 OTTOBRE 2021

### ESCLUSIONE DALL'ESECUZIONE FORZATA DEI FONDI DEPOSITATI SU CONTABILITÀ SPECIALI A DISPOSIZIONE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

*Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di pubbliche amministrazioni (nella specie, Ministero della salute) - Fondi depositati su contabilità speciali - Esclusione dalla soggezione a procedure di esecuzione forzata.*

**(R.O. 179/2020)**

Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)") che dispone l'esclusione dalla soggezione ad esecuzione forzata dei fondi a disposizione delle amministrazioni centrali dello Stato depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rimettente sottolinea che, con riguardo al caso di specie, nel caso in cui l'amministrazione debitrice (nella fattispecie il Ministero della salute) risulti sprovvista di conti accesi presso la Tesoreria centrale e titolare unicamente di detti fondi di contabilità speciale, si determina, per effetto della disposizione censurata, una preclusione assoluta di agire esecutivamente nei confronti di tale ministero. Da tale specifica circostanza emergono, pertanto, i dubbi prospettati dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente un siffatto sistema contabile determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza in relazione all'ingiusta differenziazione dei creditori del Ministero della salute rispetto al trattamento dei creditori di altri ministeri che potrebbero trovare soddisfazione su somme rese disponibili dai conti di Tesoreria. Il rimettente sostiene, inoltre, la ricorrenza di una violazione del diritto del creditore ad agire in giudizio per la tutela del proprio diritto conseguente alla privazione di efficacia dei titoli esecutivi giudiziali, impeditiva tanto degli atti di sequestro o pignoramento, quanto delle azioni esecutive. Infine, a parere del giudice *a quo*, la norma apparirebbe idonea ad alterare l'effettiva parità delle parti nel processo esecutivo, attribuendo al debitore delle tutele ingiustificate, determinando altresì un'irrazionale dilatazione dei tempi processuali e un ingiusto aggravio della procedura esecutiva.

#### Norme censurate

**L. 28 dicembre 2015, n. 208**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).**

#### **Art. 1. comma 800**

**800.** I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 795, nonché sulle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali, come individuati dal comma 795, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.





Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## CAMERA DI CONSIGLIO 20 OTTOBRE 2021

### **ESECUZIONE DELLE PENE NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI MINORENNI – CONCESSIONE DI MISURE DI COMUNITÀ - LIMITI DI PENA PER LA CONCESSIONE DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E DELLA DETENZIONE DOMICILIARE**

*Ordinamento penitenziario - Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni - Concessione di misure di comunità al condannato minorenne - Previsione, per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, del limite, rispettivamente, di quattro anni e di tre anni, di pena detentiva da eseguire.*

**(R.O. 206/2020)**

Il Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, dubita, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103) nella parte in cui prevedono il limite di pena, rispettivamente, di quattro anni e di tre anni per la concessione al condannato minorenne dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare. Secondo il rimettente i limiti di pena fissati dalle norme censurate ai fini della concessione delle misure penali di comunità violerebbero, in primo luogo, l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 1, comma 85, lettera p), punti 5 e 6, della legge delega 23 giugno 2017, n. 103, nel delegare al Governo l'adeguamento dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età, ha indicato, tra l'altro, l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l'eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari. Il rimettente ritiene poi che la previsione di un trattamento penitenziario dei minorenni sostanzialmente sovrapponibile a quello dei condannati adulti si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendo assimilabile la situazione del condannato minorenne a quella del condannato maggiorenne, posto che sono diversi gli effetti della pena detentiva sull'adulto e sul minore in crescita. Ad avviso del tribunale rimettente la scelta del legislatore delegato si porrebbe in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individualizzazione del trattamento. La previsione di un rigido limite di pena anche per il minorenne, osserva il giudice rimettente, può in concreto rivelarsi una dannosa interruzione dei processi evolutivi in atto, in violazione dell'art. 27, terzo comma, e dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione.

#### **Norme censurate**

**D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121**

**Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.**

#### **Art. 4. Affidamento in prova al servizio sociale.**

1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.

*(omissis)*

#### **Art. 6. Detenzione domiciliare.**





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater e 47-quinqies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato può espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità, quando non vi sono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare.

*(omissis)*

---